



Circolare monotematica lavoro

PATENTE A CREDITI PER TUTTE LE IMPRESE CHE ACCEDONO AI CANTIERI – NON SOLO IMPRESE EDILI

Prime indicazioni da parte dell'INL

A tutte le aziende clienti

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi, anche NON strettamente o direttamente inquadrati nell'edilizia, impegnati in cantieri temporanei e mobili, dovranno essere in possesso di una patente a crediti per la sicurezza. Non rilevano il tipo di contratto di lavoro applicato, il codice Ateco e la tipologia di attività eseguita nel cantiere. L'INL prevede che siano esclusi soltanto coloro che effettuano mere forniture di materiali o coloro i quali prestano esclusivamente attività di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Di seguito riportiamo le specifiche riguardanti la patente a crediti nei cantieri (art. 89 c1 lett. a e Allegato X del Dlgs 81/08), già trasmesse con la nostra precedente circolare 09_2024, e le indicazioni contenute nella circolare INL 4-2024.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Sommario

Introduzione	3
Soggetti obbligati	4
Soggetti esclusi dall'obbligo	4
Verifica e sospensione	4
Sanzioni	5



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Introduzione

La domanda deve essere presentata telematicamente attraverso il [Portale dell'INL](#) e può essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dell'impresa o attraverso un delegato, come consulenti del lavoro e dottori commercialisti.

La patente a crediti sarà rilasciata, **su richiesta da parte delle imprese interessate**, in formato digitale dall'INL, a seguito dell'accertamento delle seguenti condizioni:

1. **Iscrizione alla camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura;
2. Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell'impresa, degli **obblighi formativi** (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
3. Possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
4. Adozione del documento di valutazione dei rischi;
5. Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;
6. Possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (**DURF**).

La vera novità è che il possesso dei requisiti verrà autocertificato secondo le norme in materia (D.p.r. 28/12/2000 n.445) e la patente potrà essere revocata in caso di autocertificazione non veritiera di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo. Nello specifico l'invio dell'autocertificazione sostitutiva dovrà essere effettuato tramite PEC all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it . Si precisa che la trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia **fino alla data del 31 ottobre 2024** e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. **A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.** La revoca dura dodici mesi, trascorsi i quali, l'impresa, o il lavoratore autonomo, potrà richiedere una nuova patente.

In merito alle modalità di rilascio e decurtazione dei crediti o ulteriore attribuzione degli stessi, si demanda all'allegata Circolare INL n. 4-2024 del 23 settembre 2024 (pag. 7 e ss.).



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

Soggetti obbligati

Sono considerate attività per cui sussiste l'obbligo le imprese ed i lavoratori autonomi che si occupano di:

- lavori di costruzione, installazione, manutenzione e riparazione.
- manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, trasformazione, rinnovamento o smaltimento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura (cemento, metallo, legno comprese le parti strutturali delle linee elettriche, degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche).
- Posa in opera in caso di vendita di beni (serramenti, mobili, ecc...).

Vengono, inoltre, considerati lavori di costruzione edile e ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili.

Soggetti esclusi dall'obbligo

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

- coloro che effettuano mere forniture di materiali o prestazioni di natura intellettuale (come ad esempio architetti, geometri, ingegneri ecc...);
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Verifica e sospensione

Il committente o il responsabile dei lavori verifica il possesso della patente o dell'attestazione SOA nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto (art 90 comma 9 del [D.L. n. 36/2022](#)).

In caso di mancanza di uno dei due requisiti (patente o attestazione SOA) **il committente non può consentire l'accesso al cantiere.**

L'adozione del provvedimento di sospensione, invece, avviene in uno dei seguenti casi:

- **è obbligatoriamente sospesa se si verificano infortuni da cui deriva la morte** di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del TUSL, ovvero al dirigente, almeno a titolo di colpa grave;
- **può essere sospesa nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente** di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se le esigenze cautelari



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione di cui all'articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del c.p.p.

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Sanzioni

In mancanza della patente o di documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano in cantiere temporaneo e mobile si applica:

1. sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo dei lavori e comunque non inferiore a Euro 6.000,00 (non soggetta a procedura di diffida art.301bis del Dlgs 81/08);
2. l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, per un periodo di sei mesi;
3. sanzioni analoghe alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti;
4. qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell'autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente viene revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa, o il lavoratore autonomo, ha la possibilità di presentare domanda per ottenere una nuova patente;
5. La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Si allegano fac-simile autocertificazione e Circolare INL del 23 settembre 2024 n. 4.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _____

nata/o a _____ (____) il _____ in
qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa _____
(P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di
_____, al n. _____);
- lavoratore autonomo _____ (P.
IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di
_____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

(luogo e data)

_____, ___ / ___ / _____

IL DICHIARANTE



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com